

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL “BUONO SOCIALE PER LE FAMIGLIE NUMEROSE”

Articolo 1 FINALITÀ DELL'INTERVENTO

1. L'erogazione del Buono-Sociale per le famiglie numerose si configura quale intervento atto a favorire la riduzione dei costi che le famiglie sostengono per la fruizione dei servizi rivolti alla cura, accudimento ed educazione dei figli e ad agevolare l'accesso a servizi che si prestano a conciliare i tempi di lavoro con quelli di cura.

Articolo 2 DESTINATARI

1. I destinatari del “Buono sociale per le famiglie numerose” sono i nuclei familiari che, alla data di apertura del bando, risultino essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - Residenza nel comune di presentazione della domanda;
 - Avere 4 o più figli, di cui almeno uno a carico fiscale;
 - ISEE familiare massimo non superiore a €25.000.

Articolo 3 ENTITÀ DEL BUONO

1. Il “Buono sociale per le famiglie numerose” si configura come un contributo una tantum alla famiglia, a valore di rimborso delle spese sostenute, che verrà erogato in un'unica soluzione e che ha il valore massimo di €500,00.
2. Le risorse complessivamente disponibili per l'anno di validità del titolo sociale sono deliberate dall'organo esecutivo entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 4 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL BUONO

1. Il “Buono sociale per le famiglie numerose” deve essere utilizzato esclusivamente per rimborsare i costi sostenuti dalla famiglia per il pagamento di:
 - Servizi pre-scolastici: rette asilo nido e buoni mensa;
 - Servizi scolastici: rette e buoni mensa Scuola dell'Infanzia, buoni mensa scuole;
 - Servizi di pre-post scuola;
 - Servizi di trasporto;
 - Partecipazione a gite scolastiche;
 - Partecipazioni a CRD estivi.
2. Gli interventi di cui al comma precedente devono essere stati usufruiti nei 12 mesi precedenti il giorno di apertura del bando per la presentazione delle domande di richiesta del “Buono per le famiglie numerose”

Articolo 5 INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA DEL BUONO

1. Il “Buono sociale per le famiglie numerose” è un intervento configurabile tra le prestazioni sociali erogate a favore della famiglia. Pertanto le famiglie che già usufruiscono di prestazioni

sociali agevolate relative agli interventi di cui all'articolo 4, percepiranno una diminuzione del buono calcolata per differenza rispetto alla prestazione agevolata già concessa.

Articolo 6

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. I comuni del distretto hanno il compito di promuovere la più ampia informazione dell'iniziativa di cui al presente regolamento, di raccogliere le domande dei propri residenti, di valutarne l'ammissibilità e di stilare la graduatoria finale.
2. Il Bando per il ricevimento delle domande è annuale. Il periodo di apertura del Bando è stabilito con apposita deliberazione dell'organo esecutivo da effettuarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
3. Le domande devono essere presentate al comune di residenza del nucleo familiare, allegando l'attestazione ISEE e la documentazione contabile che giustifichi le spese sostenute.
4. Le domande devono essere sottoscritte da un genitore utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'ufficio.
5. Nel caso di presenza di figli in situazione di handicap grave (ai sensi della Legge 104/92, art. 3 comma 3), bisogna allegare alla domanda idonea certificazione rilasciata dall'ASL.

Articolo 7

MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Al termine del periodo di apertura del bando di cui all'articolo precedente, l'ufficio servizi sociali del comune verifica la correttezza formale delle domande presentate e che le spese dichiarate siano documentate, regolari e attinenti alle finalità per le quali viene richiesto il buono sociale.
2. Entro 30 giorni dalla chiusura del bando, il Comune istruisce le domande, ne valuta l'ammissibilità e predispose la graduatoria in ordine crescente secondo il valore ISEE del nucleo familiare, dando priorità alle famiglie con la presenza di figli in situazione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della Legge 104/92.

Articolo 8

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI BUONI

1. I buoni saranno erogati in base alla graduatoria di cui all'articolo 7, fino all'esaurimento dello stanziamento economico di cui all'articolo 3, comma 2.
2. Il "Buono sociale per le famiglie numerose" verrà liquidato a cura dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 9

CONTROLLI

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti, l'Amministrazione Comunale effettua controlli, anche a campione, per verificare la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso degli Uffici Comunali e del Ministero delle Finanze.
2. Per la verifica, l'Amministrazione Comunale può ricorrere alla collaborazione con la Guardia di Finanza.
3. Potranno essere richieste idonee documentazioni atte a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.
4. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere dati in possesso di Enti erogatori di prestazioni previdenziali, della Camera del Commercio, degli Uffici del Ministero delle Finanze, etc.

Art. 10
REVOCA DEI BENEFICI CONCESSI

5. In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l'Amministrazione Comunale segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria per le iniziative di competenza e procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.